

Giorgio Spangher  
Luca Della Ragione

**CODICE**  
di  
**PROCEDURA**  
**PENALE**  
**RAGIONATO**

con schemi a lettura guidata

**XIII edizione**  
**2024**

 **Neldiritto**  
**Editore**

**111. Data e sottoscrizione degli atti.** <sup>(1)</sup> — 1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta <sup>(2)</sup>.

2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità [292], questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

*2-bis.* L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici <sup>(3)</sup>.

*2-ter.* La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso <sup>(4)</sup>.

*2-quater.* Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo <sup>(5)</sup>.

#### **Evoluzione normativa**

<sup>(1)</sup> Rubrica così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito le parole: «e sottoscrizione» dopo la parola: «Data».

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito le parole: «informatico o analogico,» dopo le parole: «un atto,». **Per le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico v. commento al Titolo I.**

<sup>(3)</sup> Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. **Per le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico v. commento al Titolo I.**

<sup>(4)</sup> Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. **Per le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico v. commento al Titolo I.**

<sup>(5)</sup> Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. **Per le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico v. commento al Titolo I.**

La norma ha la **precisa finalità** di garantire che gli atti del procedimento penale siano collocati in un **determinato spazio temporale**.

In base al novellato art. 111 c.p.p., quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto.

L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

■ Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento con le modalità appena esposte, della identità della persona che lo ha reso.

Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è

in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.

L'art. 111 c.p.p. prevede che l'atto redatto in forma di **documento informatico** deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici: quando l'atto, tuttavia, è redatto in forma di

documento analogico (ossia non si tratta di un **atto nativo digitale**) e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la sottoscrizione *manuale* da parte dei soggetti preposti alla firma dell'atto.

Secondo quanto previsto dalla disciplina del Codice dell'Amministrazione Digitale (cosiddetto CAD), il documento informatico si risolve nel documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; per documento analogico, invero, deve intendersi la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; la copia informatica di un documento analogico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.

Il fascicolo informatico, quindi, sarà composto dal documento informatico *nativo digitale* e dalla copia informatica del documento analogico.

**Si rinvia per una sintetica analisi del D.M. 29 dicembre 2023, adottato ex art. 87 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 alla nota introduttiva "Disposizioni generali".**

**111 bis. Deposito telematico.** <sup>(1)</sup> - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche <sup>(2)</sup>.

#### **Evoluzione normativa**

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

<sup>(2)</sup> Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del **D. Lgs 19 marzo 2024, n. 31**, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

L'art. 111 *bis* - introdotto dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 - concorre con l'art. 110 e l'art. 111 a costruire l'**architrova del nuovo processo penale telematico**.

È, anzi, la disposizione cardine, finalizzata a disciplinare il deposito telematico.

Nel dettaglio, detta il regime di obbligatorietà ed esclusività del ricorso alle modalità telematiche per il deposito telematico di atti, memorie, richieste e documenti in ogni stato e grado del procedimento.

Si prescrive altresì, in linea di continuità con la legge delega, di garantire «la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario».

■ Il comma 1 prevede l'**obbligatorietà e l'esclusività del deposito telematico di atti**, documenti, richieste e memorie, in coerenza con quanto stabilito dal legislatore delegante. Si prevede che debbano essere adottate modalità tecniche tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l'identità del mittente e del destinatario.

Secondo espressa previsione, occorrerà operare nel rispetto della normativa, sovranazionale e nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il riferimento è ai provvedimenti che saranno emanati dal D.G.S.I.A., cioè l'organo ministeriale cui l'art. 24, D.L. 28.10.2020, n. 137 assegna - tra gli altri - il compito di individuare indirizzi di riferimento degli uffici cui recapitare gli atti. L'art. 24, D.L. 28.10.2020, n. 137, ha introdotto anche il P.D.P. (portale ministeriale adibito al deposito degli atti penali), destinato a divenire strumento di ordinario contatto tra le parti e gli uffici. Il Portale dei Depositi Penali è il servizio - ospitato sul Portale dei Servizi Telematici - attraverso il quale si deve provvedere al deposito presso gli Uffici del Pubblico Ministero di una serie di atti. In tutti i casi in cui non è utilizzabile il Portale, il deposito può avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

■ Il meccanismo di interscambio **tra fonti di livello** diverso non convince parte della dottrina, secondo la quale il richiamo ai regolamenti è capace di incidere sull'ampiezza delle garanzie costituzionali. Infatti, non sarà più la legge a determinare i requisiti per l'instaurazione del rapporto processuale ma un compendio normativo prodotto dall'autorità amministrativa e, perciò, sottratto al vaglio delle rappresentanze popolari.

Sempre in relazione al deposito telematico degli atti, la novella è intervenuta anche sulla disciplina dei termini, prevedendo al riguardo che il deposito con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema avviene entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile (art. 172, 6° co. *bis*).

■ Il comma 1 fa salvo quanto previsto dall'art. 175 *bis* che disciplina il caso del malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini ministeriali, a seguito del quale scatta un peculiare meccanismo di restituzione nel termine.

La regola generale viene derogata in due ipotesi specifiche, previste ai commi 3 e 4 dell'art. 111 *bis*.

■ Il comma 3 precisa che la previsione dell'obbligatorietà del deposito telematico «non si applica per atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica». Si pensi a documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l'autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l'acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul valore dimostrativo in sede processuale.

Si tratta di un'eccezione da salutare con favore. In difetto della stessa, il rischio

sarebbe stato quello di pregiudicare l'effettività dell'accesso alla giustizia e del diritto di difesa di quei soggetti, tra cui soprattutto l'imputato, privi di conoscenze tecnologiche.

■ Il comma 4, in coerenza con la legge delega, prevede poi che gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità telematiche. Si tratta di previsione che, evidentemente fa salva la facoltà per le parti private, che intendano farlo, di ricorrere alle modalità telematiche.

Con riferimento a tale ultima evenienza non può negarsi che la disposizione, nella sua originaria conformazione, facendo riferimento alle sole "parti" escluda dalla facoltà di effettuare depositi analogici la persona offesa dal reato che non sia ancora costituita come parte civile o che non intenda azionare la propria pretesa risarcitoria in sede penale. Così, l'art. 2, comma 1, lettera a), **D. Lgs 19 marzo 2024, n. 31** è intervenuto con una modifica, inserendo la persona offesa. Il concetto di "parte", come noto, non comprende – tecnicamente – la persona offesa, che diviene parte solo ove si costituisca parte civile. La regola che consente alle parti personalmente di depositare gli atti in modalità analogica, in deroga alla regola del deposito telematico obbligatorio, è volta a non gravare di oneri inesigibili categorie di soggetti che potrebbero non avere neppure le abilità tecniche (oltre che gli strumenti necessari) per il deposito telematico. La mancata indicazione della parte offesa si risolveva in una ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto che spesso nel corso delle indagini preliminari, ma non solo, la parte offesa deposita memorie a sua firma, anche senza la mediazione di un difensore. Si tratta, peraltro, di una forma di tutela di categorie per così dire astrattamente "deboli".

■ La circostanza che non vengano previste sanzioni processuali in caso di violazione delle disposizioni relative al processo penale telematico può indurre a pensare che pure la persona offesa possa avvalersi del deposito cartaceo per gli atti compiuti personalmente (quale, ad esempio, la memoria indicativa di elementi di prova *ex art. 90*). Consapevole che il passaggio dal tradizionale modello cartaceo a quello digitale non può essere immediato, implicando investimenti di natura economica, organizzativa e formativa, il legislatore ha dettato un'articolata disciplina transitoria. L'art. 87, D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, ha stabilito che gli artt. 111 *bis* e 582, 1° co. *bis*, troveranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti con cui saranno definiti i profili tecnici riguardanti le modalità telematiche di deposito; regolamenti, questi, da adottare entro il 31.12.2023. La L. 30.12.2022, n. 199 - la quale ha convertito con modificazioni il D.L. 31.10.2022, n. 162 - ha rimodulato il testo dell'art. 87, D.Lgs. 10.10.2022, n. 150, introducendo l'art. 87 *bis*. Dalla lettura congiunta delle due disposizioni transitorie emerge che - fino alla data di adozione dei suddetti regolamenti (31.12.2023) - occorre recuperare il regime binario di deposito predisposto, nel pieno della pandemia, dal c.d. decreto Ristori: per alcuni atti, caricamento mediante il portale del processo penale telematico; per altri - tra cui le impugnazioni - invio a mezzo posta elettronica certificata.

**Si rinvia per una sintetica analisi del D.M. 29 dicembre 2023, adottato ex art. 87 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 alla nota introduttiva "Disposizioni generali".**

**111 ter. Fascicolo informatico e accesso agli atti.** <sup>(1)</sup> - 1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.